

Reg. (UE) 2017/625
Il ciclo di gestione dei
Controlli Ufficiali

“A communi observantia non est recedendum”

Si può/deve strutturare un Ciclo di gestione dei controlli ufficiali basato su di in sistema di gestione?

Che ruolo hanno le performance individuali nel buon andamento ciclo di gestione dei CU

REG. (CE) No 178/2002 - Articolo 17 - Responsabilità

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

A tal fine essi organizzano un **sistema ufficiale di controllo** e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 3 Definizioni, Reg. (UE) 2017/625

7) «**sistema di controllo**»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27;


8) «**piano di controllo**»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Come può/deve essere strutturato
il sistema di gestione dei
controlli ufficiali?




I modelli di gestione
riconosciuti a livello che ruolo
hanno?


CICLO DI DEMING (PDCA)



MIGLIORAMENTO CONTINUO - SGQ, ISO 9000:2005



Sistema di Gestione per la Qualità (4) ISO 9001:2015



Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali		Plan	Art. 10(2) Anagrafe Operatori Art. 9(1) Categ. in base al rischio Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere	Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff. Art. 13 Documentazione scritta Art. 148 Riconoscimento stab. Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale Art. 11 Rating Operatori
Art. 4 Designazione AC				
Art. 5(2) e (3) Crit. operativi				
Art. 5(4) Formazione				
Art. 8 Riservatezza				
Art. 11 Trasparenza				
Art. 12(1) Procedure doc.				
Art. 28-30, 32-33 Deleghe				
Art. 78-85 Finanz. CU				
Processi specifici		Act	Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit	Do (azioni esecutive incluse)
Tit. II Altre attività uff.				
Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.				
Art. 92-101 Lab. Rif.				
Ar. 140 Segnalaz. violazioni				
Art. 35 Controperizia				
Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE				
Art. 115 Piani di emergenza				
Art. 112 Progr. Contr. Coord.				
Art. 114 Rel. annuali CE				
Art. 116-136 Attività dell'UE				
Art. 141 Gravi disfunzioni SM				
Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi				
Art. 15 Obblighi operatori		Check	Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz. Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure Art. 6 Audit Autorità competenti Art. 39 Audit laboratori ufficiali Art. 113 Relazione annuale	Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta /accertata NC (proc. Amministrativo) Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale) Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso

Che ruolo hanno le performance
individuali?



PERFORMANCE

D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4

Contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (**organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo**) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Legata strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita.

La misurazione della performance è utilizzata come elemento fondamentale per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici.

A proposito di obiettivi strategici. REG (UE) 2017/625

garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari.

b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti (contrasto alle pratiche fraudolente e ingannevoli) e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

MISSION

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

0. (obiettivi strategici o operativi)

1. indicatori

2. target

3. infrastruttura di supporto e processi

DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E TARGET

Obiettivo

“È la descrizione di un traguardo che l'**organizzazione** si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi; può essere strategico o operativo. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Non deve essere confuso con lo specifico valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo (vedi target).”

Target

“Un **target** è il risultato che un **soggetto** si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo [...]. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.”

INDICATORE DI PERFORMANCE

Strumento che rende possibile l'acquisizione di informazioni.

Affinché il processo di misurazione sia rilevante, gli indicatori devono essere collegati ad obiettivi e devono puntare a generare risultati adeguati a questi obiettivi e non a valori 'ideali' o a valori 'veri'.

Allo stesso tempo, il processo di misurazione deve essere trasparente e tendenzialmente replicabile; per questo gli indicatori devono essere strutturati considerando varie dimensioni.

Queste ultime fanno riferimento, in particolare, agli ambiti individuati dall'articolo 8 del D.L.vo 150/2009

CICLO DELLA PERFORMANCE (fasi)

D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4



^a con valori attesi di risultato e rispettivi indicatori; ^c attivazione eventuali interventi correttivi

^d organizzativa e individuale; ^e secondo criteri di valorizzazione del merito

^f a organi di indirizzo politico-amministrativo, vertici amministrazioni, competenti organi esterni, cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari servizi

CICLO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fasi)

Reg. (UE) 2017/625



Articolo 109 Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP

1. Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
2. Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:
 - a) coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
 - b) garantire che tale PCNP sia coerente;
 - c) raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2.

Articolo 110 Contenuto dei PCNP

1. I PCNP sono preparati in modo da garantire che siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità dei criteri fissati all'articolo 9 e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27.

Articolo 110 Contenuto dei PCNP

2. I PCNP contengono informazioni generali su struttura e organizzazione dei sistemi di CU nello SM interessato in ciascuno dei settori disciplinati, e almeno le seguenti informazioni:
- a) obiettivi strategici del PCNP e modo in cui le priorità dei controlli e l'allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
 - b) classificazione dei CU in base al rischio;
 - c) designazione delle AC e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono;
 - d) se del caso, delega di compiti agli organismi delegati;
 - e) organizzazione e gestione generali dei CU a livello nazionale, regionale e locale, compresi i CU **in singoli stabilimenti**;
 - f) sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle AC incaricati dei CU in tali settori;
 - g) **procedure e soluzioni introdotte per garantire la conformità agli obblighi delle AC di cui all'art. 5, par. 1**;
 - h) formazione del personale delle AC;
 - i) procedure documentate di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
 - j) organizzazione e funzionamento generali dei piani di emergenza in conformità della normativa di cui all'art. 1, par. 2; e
 - k) organizzazione generale della collaborazione e dell'assistenza reciproca tra le AC degli SM.

STANDARD ID FUNZIONAMENTO DELLE AC SANITARIE

PIANIFICAZIONE (QUALI IMPRESE/DOVE, QUALI
METODI/TECNICHE)

E

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI (CHI, QUANDO)

ESTESA AI TRE LIVELLI DELLE AC

Articolo 3 Definizioni, Reg. (UE) 2017/625

32) «**veterinario ufficiale**»: un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti [...] Reg. (UE) 2017/625

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata.

I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

Art. 4, c.2, l. e), sub 1), legge 15/2009

Valutazione del personale delle PA

Introduzione di indicatori ai quali collegare la misurazione e la valutazione della performance individuale, determinando:

• per i dirigenti e per il personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità:

a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

Art. 4, c.2, l. e), sub 1), legge 15/2009

Valutazione del personale delle PA

Introduzione di indicatori ai quali collegare la misurazione e la valutazione della performance individuale, determinando:
[...]

- per il restante personale con qualifica non dirigenziale:
 - e) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - f) la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, le competenze dimostrate ed i comportamenti professionali e organizzativi.

Legge 15/2009

Valutazione del personale delle PA

Il processo di definizione degli obiettivi individuali e/o di gruppo si articola nelle seguenti fasi:

- gli obiettivi sono concordati ad inizio periodo tra Direttore generale, Responsabili di Unità organizzativa e singolo dipendente e/o gruppi di dipendenti;
- contemporaneamente sono individuati gli indicatori quali-quantitativi per la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi; tali indicatori devono essere chiari e predefiniti al fine di ridurre l'elemento soggettivo insito in ogni valutazione, a garanzia del valutato e dell'intero sistema di valutazione;
- gli obiettivi sono formalizzati in apposito modulo attraverso una descrizione chiara e sintetica dei risultati attesi rispetto alla situazione di partenza.

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti [...] Reg. (UE) 2017/625

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata.

I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti [...] Reg. (UE) 2017/625

1. Le autorità competenti [...]

- a) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
- b) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli;
- c) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali non presenti alcun conflitto di interessi;
- d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
- e) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti [...] Reg. (UE) 2017/625

Le autorità competenti

[...]

f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;

g) sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;

i) dispongono dei piani di emergenza e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti [...] Reg. (UE) 2017/625

4. Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e

c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.

Le autorità competenti, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 12, Reg. (UE) 2017/625

Procedura documentata: documento che fornisce istruzioni e informazioni in merito all'esecuzione dei controlli ufficiali

Articolo 3 Definizioni, Reg. (UE) 2017/625

6) «**procedure di verifica dei controlli**»: le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;

Articolo 12 Procedure documentate di controllo

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
 2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.
 3. Le autorità competenti:
 - a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e
 - b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
- [...]

Considerando (40) Reg. (UE) 2017/625

È importante che le autorità competenti, nonché gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti, garantiscano e verifichino l'efficacia e la coerenza dei controlli ufficiali che svolgono. A tal fine essi dovrebbero seguire procedure documentate per iscritto e fornire informazioni e istruzioni al personale che esegue i controlli ufficiali. È opportuno che esse dispongano altresì dei meccanismi e delle procedure documentate appropriati per verificare continuamente che la loro azione sia efficace e coerente e adottare azioni correttive quando si riscontrano carenze.

Articolo 113 Relazioni annuali degli Stati membri, Reg. (UE) 2017/625

1. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente:
 - a) eventuali modifiche al suo PNCP per tener conto dei fattori di cui all'articolo 111, paragrafo 2;
 - b) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nel quadro del suo PNCP;
 - c) il tipo e il numero di casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti, per area;
 - d) le misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PNCP, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali misure; e
 - e) un link alla pagina web dell'autorità competente contenente le informazioni pubbliche sulle tariffe o i diritti di cui all'articolo 85, paragrafo 2.